

CAMERA DEI DEPUTATI N. 864**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RICCIO, TITOMANLIO VITTORIA, LEONETTI, IMPROTA, CARCATERRA, CHATRIAN, MAZZA CRESCENZO, CAMPOSARCUNO, REGGIO D'ACI, SULLO, PETRONE, ROCCHETTI, DE MARIA, DE MARTINO CARMINE, LEONE, CASERTA, LARUSSA, DE MICHELI, NUMEROSO, AMATUCCI

Annunziata il 29 ottobre 1949

Estensione all'Ente Autonomo « Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo » dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, concernente ricostruzione di beni immobili

ONOREVOLI COLLEGHI! — Per realizzare la utilizzazione del suo importante complesso patrimoniale, con decreto legislativo del 6 maggio 1948, n. 1314, l'Ente *Mostra Triennale delle Terre italiane d'Oltremare* si trasformò in *Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel Mondo*.

Le finalità di questo ente sono importantissime ed il suo patrimonio supera il valore di sei miliardi.

Il nuovo Ente, sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Africa Italiana, del Ministero degli affari esteri e di quello dell'industria e commercio, snellito nella sua struttura organica ed adeguato alle possibilità contingenti, si appresta ad attuare gradualmente gli scopi previsti dal decreto legislativo sopra richiamato.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto è stato nominato, in data 30 novembre 1948, il presidente dell'Ente nella persona del dottore Frignani ed, in data 22 gennaio 1949, il Consiglio di Amministrazione.

I detti organi hanno adottato le misure necessarie per la riorganizzazione finanziaria

dell'Ente ed hanno preparato programmi di azione.

Con provvedimento legislativo, già approvato dal Senato e dalla Camera dei Deputati, è stato altresì concesso un contributo straordinario di lire 13.500.000

Le vicende belliche hanno, però, arrecato danni gravissimi agli immobili, che occorre subito riparare, e per evitare il crollo di alcuni immobili e per porne altri in condizioni di efficienza. Le costruzioni di carattere semi-permanente ed occasionale sono in gran parte scomparse. È indispensabile, quindi, ove non si voglia irreparabilmente disperdere l'ossatura fondamentale tecnica e patrimoniale dell'Ente, provvedere al ripristino del complesso edilizio di carattere permanente, eseguendo una serie di lavori di restauro, di riassetto e di parziale costruzione. Lo Stato non può non intervenire per due motivi, e perché il patrimonio ingente appartiene quasi interamente, e cioè per l'87 per cento, al Ministero dell'Africa Italiana, e perché si tratta di danni da bombardamenti e da occupazioni belliche. Il Ministro dei lavori pubblici, portatosi sul

DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

luogo, si rese conto della fondamentale importanza del problema e dispose anche il finanziamento delle opere.

Per la esecuzione di esse, però, occorre estendere l'applicazione della norma dell'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1549, concernente la ricostruzione, a carico dello Stato, di immobili di proprietà degli enti pubblici, locali e di istituzioni di beneficenza.

È questa la finalità della proposta di legge, la quale risponde alle esigenze di giustizia, e tende a preservare ed incrementare un bene patrimoniale dello Stato.

Agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione si chiarisce che si tratta soltanto di estensione di una norma esistente, per cui la spesa occorrente non può non incidere sul relativo capitolo del bilancio dei lavori pubblici.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

La disposizione di cui all'articolo 27 della legge 26 ottobre 1940, n. 1543, in forza della quale il Ministero dei lavori pubblici provvede, a carico dello Stato, alla riparazione o ricostruzione dei beni distrutti, o comunque danneggiati in dipendenza della guerra, degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza nonché delle chiese parrocchiali od assimilate, è estesa agli edifici di proprietà dell'Ente autonomo « Mostra d'Oltremare e del lavoro italiano nel Mondo ».

ART. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.